

U

Fall. AMIA s.p.a. in liquidazione

Il Giudice Delegato

Letta l'istanza depositata dalla Curatela il 5 giugno u.s. ;

vista la nota della ~~XXXX~~ s.p.a. del 4 giugno precedente (prot. n. 27205);

osserva

Con contratto stipulato il 28 febbraio u.s., la curatela del fallimento di AMIA s.p.a. in liquidazione ha trasferito alla ~~XXXX~~ s.p.a. l'azienda facente capo alla società fallita e cioè l'insieme dei beni (intesi in senso giuridico) e dei rapporti connessi all'attività di impresa precedentemente svolta da AMIA s.p.a., e, nelle more esercitata dalla stessa cessionaria, in forza del contratto di affitto di azienda stipulato nel luglio 2013.

Ebbene, fra le attività oggetto dell'impresa facente capo ad AMIA s.p.a. rientra, senza dubbio alcuno quella della gestione dell'impianto di discarica in località di Bellolampo.

È notorio, infatti, che AMIA s.p.a. era la società affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dal Comune di Palermo, nonché il gestore dell'impianto di discarica di Bellolampo, e ciò in forza del contratto di servizio stipulato con il Comune di Palermo nel novembre 2001.

Con maggiore precisione, in forza del richiamato contratto di servizio (facente parte dei rapporti espressamente trasferiti a ~~XXXX~~ s.p.a.) AMIA s.p.a. doveva svolgere l'intero servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ed è proprio nella veste di gestore della discarica che AMIA s.p.a. ha reso, nel passato, servizi nei confronti dei

G

terzi (circa 53 Comuni ed alcune ATO) che conferivano nella discarica i rifiuti solidi urbani e altri rifiuti non pericolosi.

Ebbene, l'attività d'impresa facente capo ad AMIA s.p.a. (e, in particolare gli obblighi derivanti dal contratto di servizio) è proseguita, senza soluzione di continuità, in capo alla ~~XXXX~~ s.p.a., prima, in forza del contratto di affitto di azienda, poi, in forza del contratto di cessione della medesima azienda.

Tale società, infatti, sin dal momento della conclusione del contratto di affitto di azienda ha utilizzato l'intero impianto della discarica e posto in essere le attività richieste e delegate, di volta in volta, dalle autorità pubbliche competenti, attività aventi ad oggetto non solo l'attività di conferimento dei rifiuti, ma anche quella relativa alla *gestione* dei rifiuti già presenti.

Si veda, in proposito, a solo titolo di esempio, l'ordinanza sindacale n. 33 del 3 febbraio u.s., con cui il Sindaco del Comune di Palermo ha *"ritenuto di dover individuare nella ~~XXXX~~ s.p.a. – subentrata a AMIA s.p.a. in procedura fallimentare, nell'esecuzione del contratto di servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale di Palermo- quale soggetto tenuto all'esecuzione delle urgenti attività in argomento, per le motivazioni riportate nella precitata ordinanza commissariale n.200/2013 in ordine alla presenza operativa, nell'area della discarica, di strutture mezzi e personale di ~~XXXX~~ s.p.a."*.

Ma vi è di più, l'attività svolta (in passato dall'AMIA s.p.a.) dalla ~~XXXX~~ s.p.a. viene retribuita dal Comune di Palermo sulla base di una tariffa che prevede espressamente distinte e specifiche voci relative alla gestione del ciclo dei rifiuti a seguito del loro

conferimento in discarica (compresa una voce relativa alla c.d. gestione post-operativa).

In altri e più chiari termini, l'attività di "monitoraggio vasche" di cui alla nota ~~RIAP~~ ~~s.p.a.~~ del 4 giugno u.s. rientra fra l'oggetto dell'attività di impresa trasferita dalla curatela fallimentare alla ~~RIAP~~ s.p.a., essendo a tal fine del tutto irrilevante che l'impianto della discarica di Bellolampo insista su terreni non trasferiti alla cessionaria.

L'attività di monitoraggio, infatti, è inerente alla attività di gestione dell'impianto della discarica, attività che deve essere svolta dalla società tenuta a dare esecuzione al *contratto di servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale di Palermo.*

Non si tratta cioè di un'attività riguardante i terreni su cui insiste l'impianto, ma di un'attività (di impresa) avente ad oggetto l'impianto in sé e per sé considerato.

Da ciò, derivano tre ordini di conseguenze:

1. trattandosi di attività di impresa non può essere effettuata da una società fallita, che in quanto tale non può più operare;
2. trattandosi di attività di impresa rientra fra quelle trasferite da AMIA a  s.p.a.;
3. trattandosi di attività di impresa la stessa inerisce all'impianto e non anche al terreno su cui questo insiste.

Infine, per come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (cfr., *ex plurimis*, Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 13/11/2013 n. 25), l'obbligo



di porre in essere le azioni di prevenzione e riparazione e di sostenere integralmente gli oneri necessari a garantire la tutela dell'ambiente e della salute della popolazione, sono a carico dell'operatore economico che produca e ritragga profitto attraverso l'esercizio di attività pericolose, in quanto di per se stesse inquinanti, o anche in quanto semplice utilizzatore di strutture produttive contaminate e fonti di perdurante contaminazione, mentre il (mero) proprietario dell'area ( peraltro, soltanto laddove non sia individuabile un soggetto direttamente responsabile in quanto *operatore*) è responsabile solo patrimonialmente e limitatamente al valore del fondo, nel caso in cui gli interventi di bonifica vengano effettuati dalla pubblica autorità competente

P.Q.M.


Dispone

che la Curatela non compia alcuna attività di monitoraggio della discarica di Bellolampo né alcuna altra attività relativa a tale impianto.

Palermo, 10 giugno 2014

Il Giudice Delegato

*Clelia Maltese*



*a*  
*5747/14*